



All'AURI
Al Servizio Idrico Integrato ScpA
All'USL Umbria 2
All'ARPA Umbria
ASM Terni Spa
Al Prefetto della Provincia di Terni
Alla Questura di Terni
Ai Carabinieri Forestali di Terni
Agli Organi di Stampa

OGGETTO: Pericoli per l'igiene e la salute pubblica. Non conformità acqua potabile erogata dai pozzi. Misure contingibili ed urgenti.

IL SINDACO,

Visto che con nota prot. 1209163 del 29.4.2017 (ns. prot. 57257 del 29.4.2017) l'USL Umbria 2 ha comunicato che in seguito a segnalazioni di forte odore di zolfo emanato dall'acqua di rete della zona Nord della Città di Terni servita dai pozzi di Fontana di Polo, è effettuato un sopralluogo presso la scuola elementare sita in Via Gabelletta 96/a con prelievo di acqua, verificando l'esistenza di una non conformità dell'acqua potabile erogata dai pozzi di Fontana di Polo. In attesa di comunicazione da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato del ripristino dei parametri ha ritenuto di sconsigliare l'utilizzo dell'acqua per gli scopi potabili.

Dato atto che l'attuale situazione non consente più l'attivazione di azioni ordinarie, dato che occorre agire con il principio di massima precauzione ed evitare una gestione emergenziale del problema con rischi e pericoli nel campo igienico sanitario, nei confronti degli abitanti della zona servita dal sistema di distribuzione di acqua potabile provenienti dai pozzi di Fontana di Polo (vedere allegata comunicazione mail inviata dal SII a mezzo mail pervenuta al Comune di Terni alle ore 13.46 del 29.4.2017 e alle ore 13.47 del 29.4.2017 – prot. 57259 29.4.2017 e prot. 57260 del 29.4.2017).

Considerato, altresì, che quanto riscontrato rappresenta uno stato di potenziale pericolo per la salute pubblica.

Ravvisata la necessità di assicurare una rapida ed efficace azione d'emergenza al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo così gli inconvenienti di carattere igienico sanitario.

Considerando che le operazioni di pulizia convergono sull'efficacia degli interventi di campionatura, analisi, igienizzazione dei sistemi di trattamento delle acque, dei serbatoi e della rete idrica di distribuzione domestico e ripristino dei parametri dal D.Lgs. 31 del 2.2.2001 che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

Ritenuto, pertanto, indispensabile dichiarare la temporanea inutilizzabilità delle acque destinate a consumo umano, destinate per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici e dalle imprese di qualunque genere per la somministrazione all'utenza.

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 31 del 2.2.2001 le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I, nonché devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 31 del 2.2.2001 nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 31/2001, in caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predette, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

Visto l'art. 50 del t.u. 18 agosto 2000 n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

All'AURI, sentita l'USL Umbria 2, in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predette, di mettere in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana e di comunicare per relazione le attività messe in campo.

Alla popolazione residente nel Comune di Terni nelle zone di Borgo Rivo, Campitello, Gabelletta, Acquavogliera, Cesi, Campomaggiore, Condotto di non utilizzare le acque potabili per il consumo umano e per gli usi domestici per il tempo strettamente necessario al ripristino dei valori di conformità delle acque che al momento vengono dichiarate "non potabili".

Al Servizio Idrico Integrato scpa di attivare un servizio di emergenza mediante sistemi di autobotte per garantire le quantità minime di acqua per il consumo umano e per gli usi domestici per tutti i residenti delle zone interessate dal provvedimento di limitazione da svolgere attraverso la pianificazione del servizio nelle aree strategiche definite con l'Ufficio Salute Pubblica del Comune di Terni.

Di incaricare l'USL e l'ARPA di effettuare campionamenti ed analisi e di comunicare il ripristino dei valori di conformità delle acque o se sono necessarie misure integrative a quelle disposte.

Il presente provvedimento si intenderà automaticamente revocato al ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua potabile, comunicato formalmente dall'USL Umbria 2.

Chiunque ometta di provvedere a quanto ingiunto è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

Tutte le forze dell'ordine alle quali l'ordinanza è trasmessa, sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P. l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

Si demanda al Comando di Polizia Municipale di fare osservare la presente ordinanza.

Si demanda l'ICA srl a pubblicare la presente ordinanza nelle postazioni di affissione pubblica del Comune di Terni ed in particolare nella loc. Piediluco.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi avverte: responsabile del procedimento è Federico Nannurelli (Responsabile dell'Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano e Salute Pubblica del Comune di Terni).

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Il Sindaco,
Sen. Leopoldo Di Girolamo